



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO
ORDINANZA

Il sottoscritto C.V. (CP) Leonardo DERI, in qualità di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto

VISTO: il Decreto Legislativo 06 novembre 2007, n. 203 in materia di “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti” con specifico riferimento all’art. 3 – comma 2 – concernente l’individuazione dei confini portuali ai fini della “maritime security”;

VISTO: il proprio decreto n. 43 in data 02.04.2025 con la quale è stata approvata la revisione n. 4 della valutazione di sicurezza del porto (PSA);

VISTO: il proprio decreto n. 47 in data 22.04.2025 con il quale sono stati individuati i confini del porto sulla base della citata valutazione di sicurezza del porto (PSA);

VISTA: la propria ordinanza n. 107 in data 11 maggio 2005 relativa all’”Ampliamento campo mitili, divieti Mar Grande Mar Piccolo, ammaraggio e decollo canadair”;

VISTA: la propria ordinanza n. 298 in data 25 novembre 2008 afferente alla delimitazione della zona di mare prospiciente alla locale Stazione Navale Mar Grande della Marina Militare;

VISTA: la propria ordinanza n. 456 in data 12 novembre 2015 con la quale sono stati resi, tra l’altro, noti i confini di “security” a mare;

VISTA: la propria ordinanza n. 589 in data 11.12.2022 con la quale è stato approvato il “Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto – Edizione 2022”;

VISTI: gli articoli 30, 81 e 1174 del codice della navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO CHE

i confini di “maritime security” a mare sono stati individuati come segue:

- 1) Specchio acqueo antistante il 1°, 2°, 3° e 4° Sporgente del porto pari a 200 (duecento) metri (vedasi tavole nn. 1 e 2);
- 2) Specchio acqueo antistante la darsena servizi ed il pontile ENI pari a 300 (trecento) metri (vedasi tavola n. 2);

- 3) Specchio acqueo antistante l'area di stoccaggio delle merci pericolose ubicata all'interno del "Terminal" contenitori pari a 300 (trecento) metri.
Nell'ambito di tale confine sono ricomprese il 5° Sporgente e la Calata 5. (vedasi tavola n. 3).

ORDINA

Articolo 1

Nell'ambito delle aree a mare e/o specchi acquei indicati nel "RENDE NOTO" e compresi nelle tavole nn. 1,2 e 3 sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali comprese quelle da diporto e/o da pesca, salvo che non sia autorizzati per effetto di provvedimenti di legge, regolamenti e/o ordinanze e/o da questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica:

- Alle Unità navali della Capitaneria di Porto;
- Alle Unità navali di tutte le Forze di Polizia;
- Alle Unità navali appartenenti ai servizi tecnico – nautici e/o portuali;
- Alle Unità navali appartenenti ai Vigili del Fuoco;
- A tutte le altre Unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area di mare in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

E' abrogata l'ordinanza n. 456/2015 richiamata in premessa ed altresì ogni altra disposizione, contraria o incompatibile, con le norme contenute nel presente provvedimento Ferma restando l'applicazione degli articoli 1161, 1163, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171 e 1195 del Codice della Navigazione e delle altre leggi vigenti in materia, l'inosservanza delle norme di cui alla presente ordinanza saranno punite, ove il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito, ai sensi degli artt. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, fatta salva ogni eventuale responsabilità civile derivante dall'illecito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Comandante
C.V. (CP) Leonardo DERI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LEONARDO DERI

In Data/On Date:
venerdì 23 gennaio 2026 14:16:31





